



COMUNE DI VIESTE

Provincia di Foggia

Reg. Ord. n. **30** del **29** MAR 2019

MISURE DI SICUREZZA URBANA: DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO E LATTINE, IN CONCOMITANZA CON GLI EVENTI E LE MANIFESTAZIONI DI OGNI TIPO.

IL SINDACO

Rilevato che in occasione delle numerose manifestazioni di carattere culturale, sociale e sportivo, si è evidenziato un incremento di consumo di bevande alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro e lattine con conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze, e nelle aree verdi, determinando serio pericolo per l'incolumità pubblica e particolarmente per i bambini, anziani ed animali domestici, abituali frequentatori di giardini e piazze;

Considerato che soprattutto durante le ore serali e notturne, si segnalano nei giardini, nelle piazze e aree pubbliche situazioni di degrado e disturbo della quiete pubblica e dell'ordinata vivibilità, dovute alla presenza di persone dedite al consumo di bevande alcoliche, con atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in: schiamazzi, danneggiamenti e abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, bottiglie di vetro, spesso ridotte in frantumi;

Viste le numerose segnalazioni da parte dei cittadini che lamentano l'abbandono indiscriminato di bottiglie vuote, la presenza di vetri infranti nei giardini, nelle piazze e sulla sede stradale e condotte che vanno dal lancio di bottiglie al danneggiamento della proprietà pubblica e privata;

Considerato che tali problematiche si concentrano nella ore serali e notturne soprattutto nell'area del centro storico cittadino;

Ritenuto che le deprecabili condotte descritte, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, particolarmente per le fasce più deboli quali bambini, anziani ed animali di compagnia, costituisce pregiudizio per il decoro urbano ed accresce le probabilità atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

Premesso che durante l'anno vengono organizzati una serie di eventi e di iniziative che determinano una rilevante concentrazione di partecipanti con elevato afflusso di pubblico.

Evidenziato che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e lattine.

Richiamata la circolare emanata dal Capo della Polizia con nota del 7 Giugno 2016 che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche, quali concerti, feste di piazza, manifestazioni e celebrazioni di ogni genere, che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di Safety, mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica, quali binari indispensabili per consentire l'ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

Ritenuto necessario contrastare episodi di inciviltà e vandalismo comportamenti che possano arrecare disturbo e indignazione in chi è costretto a subire danneggiamenti al patrimonio pubblico e o privato, con grave nocumento per il

decoro e la pulizia dei luoghi, tale da determinare lo scadimento della qualità urbana;

Rilevato in particolare che la dispersione di bottiglie e contenitori di vetro può costituire pericolo per l'incolumità dei presenti in occasione di manifestazioni che comportino la concentrazione di un alto numero di persone in spazi ristretti e o delimitati;

Considerato altresì che l'attuale contesto, sia nazionale che internazionale impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevatissimi livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

Considerato che è preciso compito dell'Amministrazione Comunale di operare al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.s.m.i.;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il quale stabilisce che in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Visto il Testo Unico Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento agli articoli 7bis, 50 e 54;

Vista la Legge 24.11.81 n° 689;

Vista la Legge 24.07.08, n° 125 di conversione del Decreto Legge 23.05.2008 n° 92;

Vista la Legge 15.07.09, n° 94.

Viste le ulteriori Leggi in materia;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

Per tutte le motivazioni in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) IL DIVIETO TASSATIVO di vendita anche da asporto di bevande alcoliche, analcoliche ed alimenti di qualsiasi genere, in contenitori di vetro e in lattine nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze:
 - a. ai titolari di pubblici esercizi,
 - b. ai titolari di esercizi di vicinato,
 - c. ai titolari di attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande,
 - d. ai titolari di distributori automatici di bevande,
 - e. ai titolari di attività di commercio su area pubblica sia in forma itinerante sia a posteggio,
 - f. ad ogni altro tipo di attività non direttamente citata.

- 2) IL DIVIETO TASSATIVO di servire e somministrare bevande alcoliche, analcoliche ed alimenti di qualsiasi genere, in contenitori di vetro e in lattine nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze:
 - a. ai tavoli ubicati sul suolo pubblico in concessione e comunque all'esterno delle attività.
Tale divieto non opera nel caso in cui la somministrazione di tali prodotti e la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali.

- 3) a chiunque IL DIVIETO TASSATIVO di introdurre bevande alcoliche, analcoliche ed alimenti di qualsiasi genere, in contenitori di vetro e in lattine nelle aree pubbliche interessate allo svolgimento delle manifestazioni, e comunque nelle loro immediate vicinanze.

LA PRESENTE ORDINANZA INTEGRA E SOSTITUISCE ALTRE ORDINANZE IN CONTRASTO CON QUANTO DETTATO.

SANZIONI

L'inosservanza di quanto indicato nella presente ordinanza sarà punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 da € 25,00 a € 500,00 salvo, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.

L'inosservanza, della presente Ordinanza, da parte di titolari di licenza amministrativa, verrà sanzionata con la sospensione della licenza per giorni 10.

Ai sensi dell'art. 16 comma 1 della legge 24.11.81, N° 689, e s.s.m.m.i.i. è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Gli oggetti acquistati, venduti o utilizzati saranno sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca nel rispetto dell'art. 13 comma 2 della Legge 24.11.1981 n. 689 e degli articoli 4 e 7 del D.P.R. 22.07.1982 n. 571.

In caso di violazione accertata a carico di minori, ai sensi degli articoli 2 e 6 della Legge 24.11.1981 n. 689 risponderà direttamente il soggetto (o i soggetti) esercenti la patria potestà, nonché il legale rappresentante del medesimo ovvero il soggetto a cui è legalmente affidato, responsabile per "culpa in vigilando".

Il Comando della Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare rispettare le disposizioni contenute nella presente ordinanza.

TRASMETTE

La presente Ordinanza:

- Preventivamente al Prefetto dell'U.T.G. di Foggia come previsto dall'art. 54, comma 4, T.U.E.L.; ed ai Comandi di Polizia operanti sul territorio comunale presso le rispettive sedi:
- Polizia Locale,
- Tenenza dei Carabinieri,
- Tenenza Guardia di Finanza,
- Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste,
- Sottosezione Polizia Stradale,
- Stazione Corpo Forestale dello Stato,

DISPONE INOLTRE

- L'INVIO agli uffici comunali preposti alla disciplina del Traffico, dell'Ambiente, ed all'espletamento della Manutenzione per quanto di loro competenza.
- L'INVIO agli organi di informazione locale (Ondaradio e Teleregione Vieste, Il Faro Settimanale) per l'opportuna divulgazione al pubblico ed agli operatori interessati o interessabili;
- L'AFFISSIONE previa comunicazione al Prefetto dell'U.T.G. della Provincia di Foggia, dell'ordinanza all'Albo Pretorio del sito web istituzionale del Comune di Vieste e sia immediatamente eseguita.

EVIDENZIA CHE

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o di violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione:

- Al Sig. Prefetto dell'U.T.G. della Provincia di Foggia
- Al Tribunale Amministrativo Regionale
- O in via alternativa, entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art.8 e seguenti della legge 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale il giorno

29 MAR 2019



IL SINDACO
Avv. Giuseppe Nobiletti